

DGR n. 66 del 31/01/2024

OGGETTO: D.LGS. 03.04.2006, N. 152 E S.M.I. – L.R. 19.12.2007, N. 45 – "LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE

TARIFFA PUNTUALE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE

2020, N. 45". APPROVAZIONE



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 31/01/2024

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta: DANIELE D'AMARIO PRESENTE

EMANUELE IMPRUDENTE ASSENTE
MARCO MARSILIO PRESENTE
MARIO QUAGLIERI ASSENTE
NICOLA CAMPITELLI ASSENTE
NICOLETTA VERÌ PRESENTE
PIETRO QUARESIMALE PRESENTE

Giunta Regione Abruzzo.

Pagina 1 di 1



OGGETTO:

D.LGS. 03.04.2006, N. 152 E S.M.I. – L.R. 19.12.2007, N. 45 – "LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE TARIFFA PUNTUALE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2020, N. 45". APPROVAZIONE

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la tematica afferente ai sistemi di tariffazione puntuale (*pay as you throw* – PAYT) si fonda oramai da anni sull'applicazione congiunta di due principi guida delle politiche ambientali unionali: quello per il quale *chi inquina paga* (*polluter pay principle* – PPP) e quello fondato sulla responsabilità condivisa (*shared responsibility*);

CONSIDERATO che:

- •su tali temi già la direttiva 75/442/CE, in virtù delle modifiche introdotte nel 1991, con la direttiva 91/156/CE, sanciva, all'art. 15, che il costo dello smaltimento dei rifiuti doveva essere sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti a un raccoglitore o a una impresa autorizzata al trattamento e/o dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti;
- •è quindi già nella direttiva 91/156/CE che viene introdotto il concetto per il quale, la parte dei costi non coperta dalla valorizzazione dei rifiuti deve essere garantita in base al principio chi inquina paga;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che stabilisce le regole generali di calcolo per verificare se siano stati conseguiti gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani fissati per il 2025, il 2030 e il 2035, dall'articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d), e), e paragrafo 3 della direttiva medesima;

VISTO l'art. 14, par. 1 della Direttiva 2008/98/CE, con il quale si afferma che i costi della gestione dei rifiuti sono sopportati dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti;

CONSIDERATO che tale obbligo finanziario incombe su detti soggetti in ragione del loro contributo alla produzione dei rifiuti;

VISTO l'Art. 4, par. 3 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, secondo cui: "Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV bis o altri strumenti e misure appropriate";

VISTO l'Allegato IV *bis* della Direttiva 2008/98/CE, il quale include tra gli esempi di strumenti economici e altre misure per dare incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cu all'art. 4, paragrafo 3 l'adozione "regimi di tariffa puntuale (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi per la separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e per la riduzione dei rifiuti indifferenziati";

VISTA la direttiva 2018/851/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la decisione di esecuzione 2019/1004 della Commissione Europea del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio anzi indicata;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, pubblicato in GU Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

CONSIDERATO che la recentissima revisione della politica e della legislazione unionale ha evidenziato l'importanza dell'uso di strumenti "market based" per la gestione dei rifiuti, che si focalizzano sugli schemi di responsabilità dei produttori, di tariffazione puntuale (PAYT), di tassazione sulla discarica e sull'incenerimento. In particolare lo studio di impatto (2014/0201 IF) che la Commissione ha elaborato in previsione dell'adozione della nuova Direttiva 2018/851/UE del 30/05/2018 ha evidenziato che gli schemi "pay as you throw" (PAYT), se applicati correttamente, dimostrano una notevole efficacia: nelle aree in cui sono presenti questi schemi, i cittadini stanno facendo sforzi per ridurre la loro produzione di rifiuti e allo stesso tempo la partecipazione alla raccolta differenziata aumenta in modo visibile.

CONSIDERATO pertanto che l'uso della tariffazione puntuale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi posti in essere dal cd. "pacchetto sull'economia circolare";

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; VISTA la misura M2C1, Riforma 1.1, che prevede l'adozione di una Strategia nazionale per l'economia circolare;

CONSIDERATO che l'allegato I agli "Operational Arrangements between the Commission and Italy", sottoscritti in data 22 dicembre 2021, riporta nel campo "further specification", associato alla Milestone M2C1-1, che il decreto ministeriale di adozione della Strategia nazionale per l'economia circolare deve contenere almeno le seguenti misure tra cui: "una revisione del sistema di tassazione

ambientale dei rifiuti al fine di rendere più conveniente il riciclaggio rispetto al conferimento in discarica e all'incenerimento sul territorio nazionale";

VISTA la Strategia Nazionale per l'economica circolare, adottata con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 259 del 24.06.2022, la quale prevede tra gli "strumenti e misure per economia circolare" l'introduzione di regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;

VISTO il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, adottato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 257 del 24.06.2022 il quale, tra le misure di carattere generale/orizzontale con il fine di contribuire al successo delle politiche di prevenzione nel loro complesso indica, tra gli strumenti economici, fiscali e di regolamentazione anche l'inttroduzione di sistemi di tariffazione puntuale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo unico ambiente", ed in particolare la Parte quarta relativa alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante- "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2014" e in particolare l'art. 1, comma 668, ai sensi del quale "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI";

VISTO, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017, recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilate";

VISTE le Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle Tariffe del MEF previste all'interno del Programma Operativo "governance e azioni di sistema" FSE 2007 – 2013 Obiettivo 1 – convergenza asse e "capacità istituzionale" Obiettivo specifico 5.2 "Migliorare la cooperazione interistituzionale e le capacità negoziali con specifico riferimento al settore del Partenariato Pubblico Privato (PPP)" Progetto "Sviluppo della capacità di monitorare l'andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale";

VISTA la Legge Regionale del19 dicembre 2007, n. 45, recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti";

VISTAla Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45 relativa a "Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti";

VISTO in particolare, art. 1, commi 4 e 5 della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45 ai sensi del quale: "4. La Regione, con la presente legge, sostiene azioni dirette alla riduzione della produzione e al recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio, ribadendo la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani e prevedendo di raggiungere tendenzialmente al 2022, a scala di bacino regionale, conformemente al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR), i seguenti obiettivi minimi:a) un quantitativo di produzione di rifiuto urbano indifferenziato, inferiore ai 130 chilogrammi per abitante anno; b) un quantitativo di rifiuti residui avviati a smaltimento finale in discarica, inferiore ai 100 chilogrammi per abitante anno. 5. La pianificazione regionale, in relazione alla programmazione impiantistica ed alla gestione dei flussi, prevede in particolare i seguenti obiettivi minimi al 2022: a) la contrazione della produzione pro-capite di rifiuti urbani pari al -15% rispetto al dato registrato nel 2014; b) la raccolta differenziata al 70%; c) l'avvio effettivo al riciclaggio di almeno il 90% dei rifiuti di cui alla lettera b)";

VISTI altresì:

- •l'art. 1, comma 6, della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45, ai sensi del quale, "La Regione promuove l'utilizzo di strumenti economici ed etici, in particolare sistemi di "tariffazione puntuale";
- •l'art. 1, comma 9, della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45 il quale prevede che "9. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5, sono promosse, con appositi provvedimenti attuativi, le seguenti prioritarie azioni:...r) promuovere l'applicazione di sistemi di eco-fiscalità premianti le buone pratiche ambientali ed in particolare la "tariffa puntuale", demandando ai comuni la sua applicazione all'interno di criteri prestabiliti, come strumento finalizzato prioritariamente al contenimento ed alla riduzione della produzione pro-capite di rifiuti, al potenziamento del riciclo tramite il miglioramento della qualità delle raccolte differenziate e prevedendo anche meccanismi incentivanti;
- •l'art. 15, comma 1 della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45, ai sensi del quale: "1. Nelle more della definizione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), di una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti, a partire dal 2020, delineata con apposite delibere della stessa, sono emanati criteri regionali per l'applicazione della tariffa puntuale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati).2. La tariffazione puntuale costituisce uno strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare il riciclo delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. 3. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, utilizzando le seguenti modalità, riferite al riconoscimento dell'utenza attraverso il riconoscimento: a) del singolo utente costituito da una famiglia o un'impresa; b) di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche; il gruppo limitato di utenti è al massimo commisurato alle dimensioni dell'edificio abitativo. 4. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, tramite una delle seguenti modalità riferite alla misurazione del rifiuto: a) con

contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente; b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente; c) con la misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati all'utenza o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da più utenze; d) con la misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per più utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta. 5. La misurazione del rifiuto residuale è condizione necessaria per l'applicazione della tariffa puntuale. 6. La parte variabile della tariffa deve essere direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti misurata con le modalità di cui al comma 4. 7. Possono essere riconosciuti sconti sulla tariffa per il compostaggio domestico, di comunità e locale, per agevolare i conferimenti presso i centri di raccolta ed altre buone pratiche ambientali e per casi e ragioni socio-sanitarie, disposte dai regolamenti comunali.;

VISTA la DGR n. 855 del 22/12/2021 -recante "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la L.R. 30 dicembre 2020, n. 45 – Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) -Approvazione";

CONSIDERATO che nel contesto del Piano Regionale si promuove l'applicazione di sistemi di tariffazione puntuale dei servizi di gestione dei rifiuti all'utente e che tra le azioni a sostegno della prevenzione è prevista l'attivazione della tariffazione puntuale ed estensione al 30% delle utenze, nonché il suo monitoraggio;

CONSIDERATO altresì che all'art. 15, commi 8 e 9 della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45, è previsto che "8. La Regione, al fine di diffondere nel più breve tempo possibile l'applicazione da parte dei comuni della tariffa puntuale sul territorio regionale, fissa il termine di applicazione della stessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 9. La Giunta regionale emana linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclo.";

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPC026/162 del 04/07/2022 con la quale, al fine di dare impulso all'applicazione della tariffa puntuale, è stato costituito un Gruppo di Lavoro, coordinato dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, finalizzato alla redazione di linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale, costituito da esperti del Servizio Gestione Rifiuti e da professionisti operanti presso società pubbliche che operano nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che in data 11 dicembre 2023 è stato rimesso al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche il documento recante le Linee Guida in parola, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che alle linee guida sono allegati i Regolamenti tipo cui i Comuni possono fare riferimento ai fini dell'avvio della tariffazione puntuale;

PRESO ATTO delle "Linee guida per l'applicazione tariffa puntuale ai sensi dell'art. 15, comma 9, della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45", allegato alla presente deliberazione e costituito da:

Allegato 1) Linee guida;

Allegato A): Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI

Allegato B): Regolamento Tipo per la disciplina della Tassa Rifiuti puntuale TARIP

Allegato C): Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

DATO ATTO che:

•la Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Territorio-Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

- •il Direttore regionale del Dipartimento Territorio-Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;
- •il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

UDITA la relazione del Componente la Giunta regionale Nicola Campitelli;

VISTI:

- •il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);
- •la legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- •il D.lgs. 14.03.2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- •il D.lgs. 07.03.2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
- •la L.R.14.09.1999, n. 77, recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e sulla base di completa istruttoria favorevole svolta da parte degli Uffici competenti,

1. di PRENDERE ATTO delle "Linee guida per l'applicazione tariffa puntuale ai sensi dell'art. 15, comma 9, della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45", documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costituito da:

Allegato 1): Linee guida;

Allegato A: Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI

Allegato B: Regolamento Tipo per la disciplina della Tassa Rifiuti puntuale TARIP

Allegato C): Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

2. di APPROVARE le "Linee guida per l'applicazione tariffa puntuale ai sensi dell'art. 15, comma 9, della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45", documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costituito da:

Allegato 1): Linee guida;

Allegato A: Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI

Allegato B: Regolamento Tipo per la disciplina della Tassa Rifiuti puntuale TARIP

Allegato C): Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

- 3. **di STABILIRE** che per l'avvio della Tariffazione puntuale è facoltà dei soggetti interessati fare riferimento alle presenti linee guida ed ai regolamenti tipo ivi allegati;
- 4. di **DARE MANDATO al** competente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche dpc026 affinché provveda agli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;
- 5. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo nel bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 6. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Comuni della Regione Abruzzo, alle Amministrazioni provinciali della Regione Abruzzo, ad ARTA Abruzzo;
- 7. di **DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo Area Tematica "*Rifiuti Bonifiche*".



RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE Thomas D'Amico (Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO Francesca Liberi (Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA Nunzia Napolitano

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE Pierpaolo Pescara

(Firmato digitalmente)

ASSESSORE

A03 Segreteria Assessore Urbanistica e territorio, demanio marittimo, paesaggi, energia, rifiuti Nicola Campitelli (Firmato digitalmente)

Giunta Regione Abruzzo. Pagina 1 di 1



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: all.pdf

Impronta 292CD074347C05F66A1517316AF43CA7EC328A490BCA76596623DD880D23DF62

Nome allegato: allegato a regolamento tipo tari 2023 tqrif.pdf

Impronta 12CB283497AFB5B0B0A3B58E31B6685C929188E038F970796EF10BDD91DDFA25

Nome allegato: allegato b regolamento tipo tari puntuale 2023 tqrif.pdf


Impronta BF6FBB65D5F2155BB0D063C012A1B4C090F1622B5D240A4E25FFC8472FE976AB

Nome allegato: allegato c regolamento tipo tariffa corrispettiva 2023 tqrif.pdf

Impronta 275C039089E6746E54077557994E762FB01D544D94B087AB8768DB5BE3605535

Giunta Regione Abruzzo. Pagina 1 di 1





Giunta Regione Abruzzo. Pagina 1 di 1



(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 31/01/2024 16:13:31 Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 31/01/2024 17:06:09 Nr. di serie certificato: 7714802313482283681